



CITTÀ DI LECCE

Ordinanza N. 2098

Data di registrazione: 08/09/2026

Ufficio Ambiente

OGGETTO: DIVIETO DI DEPOSITO DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI PRESSO CESTINI STRADALI E/O ALTRO CONTENITORE NON ALLO SCOPO DEDICATO. ABROGAZIONE DELL'ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 2447 DEL 12/12/2022

IL DIRIGENTE

Visto il decreto Sindacale n. 13 del 12/06/2026 di conferimento dell'incarico di Dirigente;

PREMESSO:

che le Amministrazioni locali, in base alla normativa vigente, devono assumere l'obbligo e, più in generale, l'impegno di predisporre ed attuare tutte le misure volte alla prevenzione e alla riduzione delle quantità di rifiuti impegnandosi attivamente per raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti finalizzata al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero delle diverse frazioni e dei materiali recuperabili e riducendo in modo sensibile la quantità di rifiuti secchi indifferenziati;

che, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo di raccolta differenziata previsto dalle norme di settore, la tassa sulla raccolta rifiuti è destinata ad aumentare;

che il Comune di Lecce, in ottemperanza a quanto stabilito dalle vigenti normative nazionali e regionali, promuove, sin dal 2015, la raccolta dei rifiuti attraverso il servizio di raccolta differenziata secondo il sistema domiciliare "porta a porta";

che le modalità ed i calendari di conferimento delle varie frazioni di rifiuto, sono da tempo ampiamente pubblicizzate, anche attraverso la diffusione di materiale informativo, vari canali telematici e campagne di informazione/sensibilizzazione;

che l'Ordinanza Dirigenziale n. 2231 del 11/11/2022 "*Servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani. Ordinanza Ex Art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. per la disciplina del conferimento in esecuzione del nuovo sistema organizzativo. Abrogazione Ordinanza Dirigenziale CDR XX N° 960 del 13/06/2018.*", disciplina dettagliatamente le modalità di conferimento dei rifiuti da parte dell'utenza, sia essa domestica che non domestica che economica;

che, la presente Ordinanza disciplina esclusivamente fattispecie di conferimento dei rifiuti da parte dell'utenza, atteso che il servizio di raccolta rifiuti e tutti i servizi di Igiene urbana sono disciplinati dal Contratto Rep. n.7312 del 02.04.2015, dal CSA, dall'Offerta migliorativa presentata dalla Ditta Appaltatrice in sede di gara e dal progetto di estensione dei servizi entro il sesto quinto o quinto d'obbligo approvato con DGC n. 36 del 28/06/2019 e DGC n. 304 del 31/12/2019;

CONSIDERATO

che persiste ed è in sensibile aumento, il fenomeno dell'errato conferimento dei rifiuti urbani, domestici e non, sul suolo e in prossimità di contenitori stradali e che tali rifiuti, oltre a deturpare il decoro urbano e del territorio, costituiscono rischio e pericolo per l'igiene e la sicurezza delle persone;

che è stato accertato che molte buste di rifiuti urbani, domestici e non, vengono conferiti all'interno e/o accanto ai vari contenitori stradali (cestini gettacarte, isole ecologiche, contenitori per le deiezioni animali, contenitori per indumenti usati, contenitori per T/F, contenitori per farmaci scaduti, contenitori per pile esauste, isole ecologiche interrato per pannolini/pannoloni ecc.);

che i cestini stradali gettacarte sono deputati alla raccolta del rifiuto "da passeggio", prodotti dai cittadini che percorrono le strade nonché dei rifiuti di piccolissime dimensioni (rifiuto *litter*), quali anche scontrini, mozziconi di sigarette, fazzoletti di carta, gomme da masticare ecc.;

che gli altri contenitori stradali sono destinati a ricevere esclusivamente specifiche categorie di rifiuti (pile esauste, farmaci scaduti, bombolette spray, deiezioni animali, pannolini/pannoloni ecc.);

ATTESO CHE

Ai sensi dell'Art. 255 "Abbandono di rifiuti non pericolosi", così come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 116 Articolo 1 in vigore dal 08/10/2025 "1.2. *Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 3.000 euro. Se la*

violazione è commessa facendo uso di veicoli a motore, si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”

RITENUTO

che occorre salvaguardare il pubblico decoro del Comune nonché degli interessi connessi all'igiene e sanità pubblica, alla tutela dell'ambiente, alla vivibilità urbana ed alla sicurezza della circolazione pedonale e veicolare e, soprattutto, impedire qualsiasi forma di inquinamento e deterioramento dell'ambiente;

che occorre arginare il fenomeno dell'errato conferimento dei rifiuti, che provoca grave pregiudizio sia del decoro urbano e del territorio, sia dell'igiene e della salute pubblica;

che è necessario mettere in atto misure per migliorare la qualità della raccolta differenziata e ridurre i quantitativi di rifiuti indifferenziati determinati da pratiche scorrette dell'utenza;

VISTI:

- il D.L. n.152/2006 e s.m.i. recante *"Norme in materia ambientale"*;
- il D.L. 8 agosto 2025, n. 116 (“Terra dei fuochi”);
 - il Regolamento disciplinante la gestione dei rifiuti solidi urbani, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 04.04.2003 e s.m.i;
 - la Determinazione Dirigenziale n.181 del 03.12.2014;
 - il Contratto Rep. n.7312 del 02.04.2015 afferente il nuovo servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
 - la DGC n. 36 del 28/06/2019 e la DGC n. 304 del 31/12/2019;
 - l’Ordinanza dirigenziale n. 2231 del 11/11/2022;
 - la Legge 689/1981 ed in particolare gli articoli 13 e 16, e s.m.i;
 - l'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni regolamentari di cui alla Deliberazione di G.C. n. 298/2013 e delle ordinanze;
 - D.Lgvo n. 116/2020;
 - il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 e s.m.i;

ORDINA

è vietato, nell'intero territorio comunale, il deposito di rifiuti e di materiali di qualsiasi genere nelle aree pubbliche e private (strade, piazze, ciglio delle strade, spiagge, terreni privati, cave, etc.), sul suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque in luoghi e con modalità differenti da quelli stabiliti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani ed al di fuori degli appositi contenitori in dotazione;

è vietato conferire i rifiuti prodotti dalle attività domestiche, agricole, commerciali, agroalimentari e da lavorazioni in genere, all'interno dei cestini gettacarte stradali dove è consentito inserire solo i rifiuti cosiddetti "da passeggio", prodotti dai cittadini che percorrono le strade;

è vietato conferire i rifiuti prodotti dalle attività domestiche, agricole, commerciali, agroalimentari e da lavorazioni in genere all'interno di qualsivoglia contenitore stradali non allo scopo deputato e destinato a specifiche e diverse categorie merceologiche di rifiuti (contenitori per pile esauste, farmaci scaduti, bombolette spray, deiezioni animali, pannolini/pannoloni ecc.);

è vietato conferire i rifiuti prodotti dalle attività domestiche, agricole, commerciali, agroalimentari e da lavorazioni in genere, all'interno dei cestini posizionati sulle spiagge dove è consentito inserire solo i rifiuti prodotti *in loco* dai bagnanti;

è vietato conferire i rifiuti prodotti dalle attività domestiche, agricole, commerciali, agroalimentari e da lavorazioni in genere all'esterno e/o in prossimità di cestini gettacarte stradali, cestini posizionati sulle spiagge, altri contenitori stradali destinati alla raccolta di specifiche categorie merceologiche di rifiuti (contenitori per pile esauste, farmaci scaduti, bombolette spray, deiezioni animali, pannolini/pannoloni ecc.);

AVVERTE

che in caso di accertamento anche tramite telecamere di videosorveglianza o tramite riconducibilità del conferimento dei rifiuti in difformità ai precetti della presente ordinanza, l'inosservanza delle disposizioni in essa contenute è sanzionata come segue:

- conferimento dei rifiuti prodotti dalle attività domestiche, agricole, commerciali, agroalimentari e da lavorazioni in genere, all'interno cestini gettacarte stradali; all'interno dei cestini/trespoli posizionati sulle spiagge; all'interno dei contenitori per le deiezioni animali; all'interno di altri contenitori stradali non allo scopo deputati: ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di una sanzione amministrativa di € 100,00, a norma della Legge 689/81 e del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i. nell'ambito dei limiti individuati dall'Amministrazione Comunale, salvo esplicita variazione da parte dell'Amministrazione Comunale stessa;
- deposito di rifiuti urbani accanto e/o nei pressi dei contenitori (cestini gettacarte stradali; cassonetti; carrellati per la raccolta differenziata; contenitori per le deiezioni animali; contenitori per pile esauste, farmaci scaduti, bombolette spray; isole ecologiche per pannolini/pannoloni; isole

ecologiche recintate e non per la RD dei rifiuti; e qualsiasi altro contenitore non allo scopo dedicato) per la raccolta presenti lungo le strade, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 255 comma 1.2 del D.Lgs 152/06, così come modificato dal D.L. del 08/08/2025 n. 116 Articolo 1, da un minimo edittale di euro 1.000,00 ad un massimo edittale di euro 3.000,00 e pagamento in misura ridotta di euro 1.000,00 secondo il dettato della legge 24/11/1981, n. 689. Nel caso la violazione è commessa facendo uso di veicoli a motore, si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

INFORMA

che, ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 4 della Legge 7/08/1990 n° 241, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - TAR Puglia- previa notifica a questa Amministrazione entro 60 gg dalla data di pubblicazione della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R.24/11/1971, n° 1199).

DISPONE

che la presente Ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito internet dell'Ente e portata a conoscenza della cittadinanza attraverso i mezzi di informazione.

A norma della Legge 241/90 si rende noto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Luisa Fiammata, viale Aldo Moro n. 30/3 tel: 0832/682579.

Gli Agenti di Polizia Locale, le G.E.V. (guardie giurate ecologiche volontarie) e tutte le Forze dell'Ordine, sono incaricati dell'effettuazione dei necessari controlli relativi all'esecuzione della presente ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni qui previste e dalla Legge e dai Regolamenti, a carico dei trasgressori.

Che la presente Ordinanza venga trasmessa ai seguenti Enti:

Prefettura;

Questura di Lecce;

Comando Provinciale Arma dei Carabinieri di Lecce;

Comando Provinciale Guardia di Finanza di Lecce;

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce;

Comando Polizia Locale;

Comando Polizia Provinciale.

N.B. La presente Ordinanza abroga e sostituisce l'Ordinanza Dirigenziale n. 2447 del 12/12/2022

Dirigente
Francesco Magnolo / InfoCert S.p.A.
(Atto sottoscritto digitalmente)